

REGIONE LAZIO

CONVENZIONE

TRA

La **Regione Lazio**, Dipartimento Sociale, Direzione “Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili”, rappresentata dal Direttore dott.ssa Lea Battistoni nata a Roma il 25/09/1944 e domiciliata per la carica presso la Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma, C.F. 80143490581, d’ora in poi denominata “Regione”, a ciò delegato dalla determinazione dirigenziale/2008;

E

Lazio Innovazione Tecnologica – di seguito denominata **LAIT SpA** - con sede legale in Roma, **via R.R. Garibaldi**, n. 7 C.F. e P.I. 06824201005, rappresentata dal Direttore dr.ssa Alessandra Poggiani nata a ROMA (RM), il 15/09/1971.

PREMESSO:

- Reg (CE) N. 1083/2006 - recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Reg (CE) N. 1081/2006 - relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Reg (CE) N. 1828/2006 - che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il POR Lazio (FSE) 2007-2013 – Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 28 marzo 2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione CE n. C (2007) 5769 del 21.11.2007;
- la Deliberazione 22 marzo 2008, n. 213 “Approvazione del Piano Esecutivo Triennale (PET) 2008-2010 del Programma Operativo del FSE – Obiettivo Competitività regionale e occupazione – 2007-2013”, ed in particolare le schede dell’allegato A alla stessa deliberazione relative agli interventi ricondotti alle competenze dell’Assessorato regionale “Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili”
- Per ciò che attiene le modalità di gestione e di rendicontazione dell’attività dovrà farsi riferimento alla D.G.R. n. 1509/02 e successive modificazioni e integrazioni;
- L’ente è tenuto a presentare, nei termini e con le modalità previsti dall’art.16 della L.R. 6/99, la rendicontazione delle attività svolte;

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del ____/____/____ assunta dal Direttore pro tempore del Dipartimento Sociale è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e LAIT SpA per disciplinare il rapporto tra le parti in relazione all'attuazione dell'adeguamento dell'informatizzazione del sistema di controllo e gestione dell'Attività POR FSE 2007/13 relativa all'Asse I – Adattabilità, Asse II – Occupabilità e Asse III – Inclusione sociale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto)

1. La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio e LAIT SpA relativamente allo svolgimento delle attività del programma esecutivo di lavoro previste dalla Regione Lazio, Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, indirizzate allo sviluppo, manutenzione e qualificazione del sistema informativo e della rete dei servizi per il lavoro. Le attività, oggetto del programma esecutivo previste nel PET 2008/10, si integrano con le azioni previste con la programmazione dell'Asse III Accessibilità – Politica Unitaria 2007/13 finanziato con le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS);
2. in particolare LAIT SpA provvederà a implementare e a innovare quanto già realizzato nella precedente programmazione POR FSE 2000/06 perseguendo i seguenti obiettivi:
 - mettere in rete i servizi per il Lavoro dislocati nella Regione Lazio sia da un punto di vista strutturale che di condivisione di informazioni servizi e procedimenti;
 - sviluppare la piattaforma dei servizi nella prospettiva del Codice dell'amministrazione digitale all'insegna della trasparenza e della partecipazione, mettendo a disposizione dei servizi regionali e territoriali per il lavoro, canali di comunicazione e di servizi per l'utenza;
 - rafforzare il ruolo dei servizi pubblici per l'impiego nell'ambito degli indirizzi regionali di promozione della buona occupazione, realizzando un efficiente sistema che consenta la gestione del "Patto di servizio" con la messa a disposizione di servizi coerenti con i percorsi di placamento;
 - sviluppare in un'ottica di sistema ulteriori funzioni all'interno del Nodo regionale del Sistema Informativo Lavoro in relazione al ruolo di governo regionale e locale del mercato del lavoro anche attivando la cooperazione applicativa

Art. 3
(Organizzazione delle strutture)

1. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale applicabile in relazione POR FSE 2007/2013 relativa agli Assi prioritari I - Adattabilità, II – Occupabilità e III – Inclusione sociale;
2. dovrà organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa. Inoltre, i costi delle risorse umane utilizzate per la realizzazione del progetto dovranno essere solo a carico dello programma esecutivo approvato.

Art. 4
(Compensi per l'attività operativa)

1. A seguito dell'approvazione del Piano operativo di LAIT SpA con Determina Dirigenziale, la Direzione regionale del Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili provvederà al trasferimento, previa emissione di apposita fattura da parte di LAIT SpA, delle risorse secondo le seguenti modalità:
 - prima anticipazione, pari al 30% dell'ammontare delle risorse FSE, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente);
 - seconda quota, pari al 50% del valore delle risorse FSE, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente), documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del 90% dell'ammontare della somma erogata a titolo di prima quota e relazione delle attività realizzate;
 - terzo quota, pari al 20% dell'ammontare totale ammissibile a seguito della certificazione del rendiconto e relazione annuale che descriva le attività realizzate;
2. qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività non previste nel Piano, ovvero di apportare variazioni alle singole attività previste nel Piano con effetti economici superiori al 10% del valore dell'attività stessa, LAIT SpA, su richiesta della Regione, predispone uno specifico documento ad integrazione del Programma esecutivo di lavoro, contenente tutti gli elementi necessari alla sua valutazione e alla conseguente approvazione dell'integrazione da parte della Direzione regionale del Lavoro, politiche giovanili e pari opportunità;
3. eventuali variazioni in diminuzione rispetto a quanto previsto nel Programma esecutivo di lavoro vanno esplicitate e motivate nella relazione annuale e nella relazione di chiusura delle attività.

Art. 5
(Risorse non utilizzate)

1. Entro 90 giorni dal termine indicato all'art.6 "Durata della convenzione" si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate mediante versamento su c/c postale n. 00785014 intestato alla tesoreria della Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attività dell'intervento di cui alla determinazione dirigenziale n..... del ».

Art. 6
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di avvio delle attività ed avrà vigore fino al 30/06/2009, salvo disdetta scritta di una delle due parti da comunicarsi con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi;
2. qualora l'incarico non sia portato a termine, anche per cause non imputabili alla controparte, la Regione potrà riconoscere le spese sostenute per il lavoro svolto a fronte di idonea documentazione presentata da LAIT SpA.

Art. 7
(Assicurazioni antinfortunistiche e assistenziali)

1. Nell'ambito dello svolgimento della attività di cui alla presente convenzione, LAIT SpA osserva le norme relative alle assicurazioni obbligatorie in materia antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale.

Art. 8
(Inadempienze e disciplina sanzionatoria)

1. Qualora LAIT SpA esegua la prestazione non conforme a quanto specificato nella presente convenzione o con un ritardo non concordato tra le parti, ovvero nel caso di inadempienze gravi e ripetute è fatta salva la facoltà della Regione di procedere alla risoluzione del contratto.
2. L'Amministrazione, riscontrata e verificata l'irregolarità della procedura derivante da dolo da parte da LAIT SpA, revoca i finanziamenti e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed all'OLAF.
In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità civile.

Art. 8
(Referenti)

1. Per l'attuazione della presente Convenzione vengono individuati i seguenti responsabili:
 - per la Regione, Dr.ssa Lea BATTISTONI;
 - per LAIT SpA, Dr.ssa Alessandra POGGIANI;

Art. 9
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti beneficiari in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 10
(Legge applicata e foro competente)

1. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità civile.
2. Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Roma, lì _____

Per la Regione Lazio
Il Direttore
Dr.ssa LEA BATTISTONI

Per LAIT SpA
Il Direttore
Dr.ssa ALESSANDRA POGGIANI
